

DECRETO DEL DIRETTORE

n. 42

del 04/08/2014

Oggetto: **Legge regionale 4 agosto 2014, n. 46 “Disposizioni di carattere finanziario. Modifiche alle l.r. 1/2009, 65/2010, 66/2011, 8/2012, 77/2012, 77/2013, 79/2013”. Determinazioni.**

IL DIRETTORE

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (*Disciplina del servizio sanitario regionale*) e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Regolamento generale di organizzazione dell'ARS, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 29 del 21.01.2008;

Visto il decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 167 del 12 ottobre 2011, con il quale il sottoscritto è stato nominato Direttore dell'ARS;

Visto il decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 ed in particolare l'art. 14 “Controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, che dispone misure di controllo della spesa per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Preso atto che nello specifico ARS può conferire incarichi di:

- a. consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta per tali contratti nel 2014 sia inferiore al limite del 4,2% rispetto alla spesa per il personale come risultante dal conto annuale 2012 e cioè sia inferiore a Euro 110.434,72 compreso oneri riflessi;
- b. di collaborazione coordinata e continuativa quando la spesa complessiva sostenuta per tali contratti nel 2014 sia inferiore al limite del 4,5% rispetto alla spesa per il personale come risultante dal conto annuale 2012 e cioè sia inferiore Euro 118.322,91 compresi oneri riflessi;

Considerata la necessità che l'attività di ricerca di ARS non subisca rallentamenti o diminuzioni in termini qualitativi e quantitativi e la relativa urgenza di far fronte ad attività progettuali, che hanno un forte impatto sulla ricerca e programmazione socio-sanitaria a sostegno della salute dei cittadini e vista la possibilità di finanziare gli incarichi suddetti, utilizzando fonti di finanziamento che non sono a carico del bilancio regionale (anche se amministrativamente provenienti dalla Regione Toscana), ma provenienti da UE, FAS, Stato e altri soggetti pubblici e privati;

Preso atto che il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca e di contratti di collaborazione coordinata e continuativa sia consentito esclusivamente nell'ambito di fonti di finanziamento che non sono a carico del bilancio regionale, comunque nel rispetto di quanto previsto nel decreto legislativo n. 165/2001 e ss.mm. e con attestazione di copertura finanziaria interamente a carico di tali finanziamenti progettuali;

Tenuto conto che siffatta possibilità è stata riconosciuta anche da Regione Toscana con nota prot. AOO-GRT/n. 0048501/B.120.020 del 19 febbraio 2014 a firma del dirigente del Settore Programmazione e Controllo Finanziario della Regione Toscana, laddove precisa in risposta a chiarimenti rispetto alla Legge Finanziaria regionale 2014, che “*le spese del personale da escludere dal computo sono quelle finanziate con risorse UE, FAS, Stato e privati ancorché amministrativamente provenienti dalla Regione*”;

Vista la circolare della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome 11/17/CR06/C1, che nell'interpretare il decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, precisa che sono esclusi dal computo delle spese di personale e quindi non sottoposti alle limitazioni sugli incarichi le spese relative ad incarichi di consulenza che siano finanziati con risorse dell'Unione Europea, statali (v. FAS) e private comprese le relative spese accessorie correlate (ad esempio le spese di trasferta), con l'esclusione dell'eventuale quota di compartecipazione a carico dei bilanci degli enti laddove tali contratti fossero stati cofinanziati;

Considerato che anche la Corte dei conti con la deliberazione resa in sede di controllo n. 7/contr/2011 ha ribadito che, nell'ambito dei principi e delle norme che regolano l'attività finanziaria e patrimoniale, è da ritenere che debbano escludersi dal computo delle spese del personale soggetto a limitazioni gli oneri coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati;

Considerato che il decreto legge citato prevede che, nel caso di superamento di suddetti limiti, le amministrazioni debbano provvedere alla rinegoziazione dei contratti di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, riducendo l'ammontare che supera i limiti suddetti e rientrare nei parametri di spesa da esso previsti;

Tenuto conto altresì che al comma 4 ter del medesimo art. 14 è prevista per le Regioni la possibilità di rimodulare i risparmi derivanti dalla riduzione dell'ammontare dei contratti per incarichi individuando modalità di risparmio alternative rispetto alla riduzione dell'ammontare previsto per i contratti suddetti;

Visto che in data odierna è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana la legge regionale 4 agosto 2014, n. 46, che prevede, fra l'altro, la modifica alla legge finanziaria regionale 2014, la l.r. 77/2013, in particolare l'art. 21 ove si dispone l'inserimento dell'articolo 2 bis nella l.r. 77/2013 citata, che estende la facoltà di cui al comma 4 ter dell'art. 14 del d.l. n. 66/2014 anche agli enti dipendenti della Regione Toscana e quindi anche ad ARS, prevedendo una rimodulazione su altre voci di spesa dei risparmi sui contratti di consulenza, studio e ricerca e sui contratti di collaborazione coordinata e continuativa sottoposti a limiti;

Tenuto conto dell'attuale situazione dell'Agenzia e visti i vigenti contratti per incarichi, dai quali si rileva che l'agenzia supera i limiti previsti dal decreto legge n. 66/2014 per quanto attiene i contratti di consulenza, studio e ricerca sottoposti ai limiti citati;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire la continuità dell'azione dell'agenzia, non ridurre i suddetti contratti nei limiti previsti, ma utilizzare la facoltà concessa dalla l.r. 46/2014 citata, individuando forme di risparmio alternative alla ricontrattazione degli stessi per un ammontare pari alla somma eccedente i limiti di spesa imposti dal decreto legge citato;

Dato atto che il contenimento delle spese sulle voci alternative rilevato in occasione del futuro bilancio di esercizio 2014 si tradurrà in un risparmio che sarà oggetto di restituzione alla Regione Toscana;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

1. di avvalersi della facoltà di cui all'art. 21 della legge regionale 4 agosto 2014, n. 46, che introducendo l'art. 2 bis alla legge finanziaria regionale per l'anno 2014, estende anche agli enti dipendenti e quindi anche ad ARS l'applicazione del comma ter dell'art. 14 del decreto legge n. 66/2014;
2. di provvedere a rimodulare e adottare misure alternative di contenimento della spesa corrente, al fine di conseguire risparmi per un ammontare pari alla somma eccedente i limiti di spesa imposti dal decreto legge citato;
3. di adottare tutti gli atti amministrativi, nonché tutte le iniziative necessarie conseguenti per il perseguimento delle finalità proprie del presente provvedimento;
4. di dare atto che il contenimento delle spese sulle voci alternative rilevato in occasione del futuro bilancio di esercizio 2014 si tradurrà in un risparmio che sarà oggetto di restituzione alla Regione Toscana;

5. di prendere atto che non sono sottoposti a limiti i contratti per incarichi finanziati con risorse UE, FAS, Stato e altri soggetti pubblici e privati, ancorché amministrativamente provenienti dalla Regione;
6. di assicurare la pubblicità integrale del presente provvedimento mediante inserimento nella sezione “*Amministrazione trasparente*” sul sito web dell’ARS (www.ars.toscana.it).

Il Direttore
Dott. Francesco Cipriani